



COMUNE DI AVIO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 98
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Conferma della composizione della Commissione edilizia comunale nominata con deliberazione della Giunta comunale n. 36 dd. 16.03.2021.

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di ottobre alle ore 16:00 presso la Sala delle adunanze, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

FRACCHETTI IVANO	Sindaco	Presente
SALVETTI ALVISE	Vice Sindaco	Presente
FUGATTI PAMELA	Assessore	Presente
SALVETTI MARINO	Assessore	Presente
VALLI ANNA	Assessore	Presente

Presiede: Il Sindaco, Fracchetti Ivano

Assiste: Il Segretario Comunale, Sartori Debora

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Ivano Fracchetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

L'Assessore Marino Salvetti non è presente alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno. I componenti di Giunta presenti e votanti sono n. 4.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con la L.P. 06.07.2022, n. 7 recante "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022" sono state introdotte delle modifiche all'art. 9, comma 1, della L.P. 15/2015 con particolare riferimento alla composizione delle commissioni edilizie comunali;

l'art. 9, comma 2, della L.P. 15/2015, così come recentemente modificato, nel rinviare al regolamento edilizio comunale per la disciplina di dettaglio, prevede che: "(...) b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. **Almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali;** (...)"

l'art. 121, comma 4, della L.P. 15/2015 stabilisce che le amministrazioni comunali, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della L.P. 7/2022 (quindi entro il 21 ottobre 2022), provvedono alla nomina delle commissioni edilizie comunali, mentre per i comuni che già prevedono nella commissione edilizia comunale i membri esperti rispondenti ai requisiti di cui sopra sono esentati dalla procedura di nomina di una nuova commissione;

con la comunicazione congiunta della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio delle autonomie locali dd. 08.09.2022 vengono forniti chiarimenti in merito al funzionamento delle CEC e delle CPC a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7;

in tale nota è precisato che per i comuni che all'interno delle CEC esistenti presentano già tali figure professionali, ossia almeno un componente esperto in edilizia e urbanistica (ad es. esperienza in pianificazione generale e/o attuativa, progettazione privata, partecipazioni a commissioni edilizia o altri studi - approfondimenti in materia, esperienze accademiche, etc) ed almeno un componente esperto in tutela del paesaggio, andranno valutati i requisiti con orientamento, nel secondo caso, alla specializzazione - approfondimenti sui temi del paesaggio e dovrà essere assunto un provvedimento di conferma della composizione della CEC alla luce ed in coerenza a quanto richiesto dalla nuova norma;

con deliberazione della Giunta comunale n. 36 dd. 16.03.2021 sono stati nominati i componenti ordinari esperti della Commissione edilizia comunale, secondo quanto previsto dalla L.P. 04.08.2015, n. 15 e dall'art. 4 del regolamento edilizio comunale vigente, previa valutazione delle candidature pervenute sulla base dei criteri fissati nell'avviso pubblicato all'albo comunale, così composta:

- ARCH. FACCHINI MAURO, per il profilo di tecnico di esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio;
- PER.IND. DE SANTI GIAMPIETRO, per il profilo di tecnico di esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio;
- ING. CAMPOSTRINI LUIGI, per il profilo di esperto in materia giuridico-amministrativa;
- ARCH. TETTAMANTI TATIANA, per il profilo di esperto in materia di sostenibilità ambientale.

Tutto ciò premesso,

rilevato che l'art. 4 del vigente Regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 27.05.2019, determina la composizione e la durata della Commissione edilizia comunale come di seguito riportato:

a.1 La Commissione Edilizia Comunale è istituita ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15/2015 ed è

composta da:

- Presidente con diritto di voto:

a Sindaco o Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia da lui delegato, che la presiede;

- componenti ordinari elettivi con diritto di voto:

b quattro componenti scelti fra le seguenti figure: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, geologi, agronomi, forestali, periti agrari, avvocati esperti in materie giuridiche urbanistico-edilizie, dipendenti della Pubblica Amministrazione esperti in materie giuridiche urbanistico-edilizie o con esperienza nel campo dell'urbanistica/edilizia/territorio/ambiente. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;

c il comandante del corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco o suo sostituto.

a.2 Il segretario comunale e il responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico o ad un dipendente comunale da lui designato.

a.3 La Giunta comunale, su proposta del Sindaco, nomina i componenti scegliendo quelli ordinari elettivi di cui al precedente comma 1. Nella nomina la Giunta comunale osserva le condizioni stabilite dall'art. 9 della L.P. 15/2015 ed i criteri stabiliti dalla Commissione consiliare Urbanistica e Ambiente, qualora nominata.

a.4 La Commissione rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale e continua a svolgere i propri compiti fino alla nuova nomina dei componenti.

Preso atto che:

con deliberazione giuntale n. 10 dd. 28.01.2021, si approvano i criteri per la selezione dei candidati al ruolo di componente della Commissione edilizia comunale con attribuzione di punteggi per iscrizione all'Albo, componente CEC-CEA-CPC, esperienza professionale acquisita suddivisa in 4 ambiti (progettazione privata/enti pubblici – formazione e consulenza in materia di urbanistica – sostenibilità ambientale – esperienza giuridico/amministrativa);

la Commissione giudicatrice delle candidature per la nomina a componente ordinario della CEC, come da verbale dd. 09.03.2021, ha redatto una graduatoria di merito da proporre alla Giunta comunale, come di seguito riportato:

- per la nomina a membro tecnico esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio della Commissione edilizia comunale, i candidati che hanno conseguito il miglior punteggio nelle rispettive figure professionali, ovvero: ARCH. FACCHINI MAURO – PER.IND. DE SANTI GIAMPIETRO;
- per la nomina a membro esperto in materia giuridico-amministrativa della Commissione edilizia comunale, il candidato che ha conseguito il miglior punteggio, ovvero: ING. CAMPOSTRINI LUIGI;
- per la nomina a membro esperto in materia di sostenibilità ambientale della Commissione edilizia comunale, il candidato che ha conseguito il miglior punteggio, ovvero: ARCH. TETTAMANTI TATIANA;

nella Commissione edilizia comunale del Comune di Avio, nominata con deliberazione della Giunta comunale n. 36 dd. 16.03.2022, sono dunque già presenti due membri esperti in materia urbanistico – edilizia e tutela paesaggistica, selezionati sulla base del titolo di studio, dell'esperienza in materia di pianificazione generale ed attuativa nonché della partecipazione a commissioni edilizie comunali o commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità;

la scelta dei candidati è stata fatta tenendo conto dei criteri sopra citati che sono coerenti con quanto richiesto dalla nuova normativa.

Ritenuto, pertanto, di confermare la composizione della Commissione edilizia comunale nominata con deliberazione della Giunta comunale n. 36 dd. 16.03.2021 in quanto conforme al nuovo disposto dell'art. 9 della L.P. 15/2015;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 28.02.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il del Documento Unico di Programmazione integrato con la nota di aggiornamento 2022-2024, del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 di data 03.03.2022, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 – parte finanziaria, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 26 di data 24.03.2022, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 – parte obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall'art.53, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018,n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientri nell'ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso il parere favorevole senza osservazioni, reso in forma scritta ed inserito nella presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dell'ufficio interessato;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

ad unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA

1. di confermare la composizione della Commissione edilizia comunale nominata con deliberazione della Giunta comunale n. 36 dd. 16.03.2021;
2. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige;
3. di precisare che la presente deliberazione sarà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n.2/2018;
4. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL SINDACO
Ivano Fracchetti
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottorssa Debora Sartori
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere rilasciato ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.